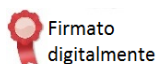


Pubblicato il 30/10/2026



N. 17208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05099/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5099 del 2026, proposto da Fondazione Niccolò Piccolomini, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Afeltra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Magnanelli, Giuseppe Allocca, con domicilio fisico eletto presso lo studio Giuseppe Allocca in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Claudio Malavasi, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del decreto di commissariamento della Fondazione Piccolomini.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiede l'annullamento del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00047 dell'11 marzo 2026, avente ad oggetto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione Niccolò Piccolomini e la contestuale nomina di un Commissario straordinario, articolando i seguenti motivi di gravame:

I. Illegittimità del provvedimento impugnato - Violazione di legge in relazione agli artt. 4,5,6,7,8, e 9 legge regionale n. 2/19, all'art. 9 del regolamento regionale n. 21/19, all'art.15 della legge regionale n. 2/2019; artt. 2 e ss. legge n. 241/90, all'art. 97 Cost.; Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.

II. Illegittimità del provvedimento impugnato - Eccesso di potere - difetto di motivazione sotto il profilo della motivazione apparente e/o insufficiente.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame.

3. Successivamente è intervenuto *ad opponendum* il dott. Claudio Malavasi, nominato Commissario straordinario con il provvedimento gravato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque il suo rigetto nel merito.

4. All'udienza del 16 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il Collegio ritiene fondata e assorbente l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al controinteressato necessario.

Costituisce principio consolidato che, nei giudizi impugnatori, il ricorso debba essere notificato, oltre che all'amministrazione emanante, ad almeno uno dei soggetti controinteressati, ossia ai destinatari dell'atto impugnato che da esso ricevono un'utilità diretta, immediata e qualificata.

Nel caso di specie, il provvedimento gravato non si limita a disporre lo scioglimento dell'organo amministrativo della fondazione, ma contiene contestualmente la nomina del Commissario straordinario incaricato della gestione dell'ente per il periodo indicato nel decreto.

Ne consegue che il soggetto nominato Commissario straordinario risulta titolare di una posizione differenziata e qualificata, immediatamente incisa dall'eventuale accoglimento del ricorso, dal quale deriverebbe la caducazione del titolo legittimante l'esercizio delle funzioni commissariali.

La sua qualità di controinteressato sostanziale emerge in modo diretto dal contenuto stesso dell'atto gravato, essendo egli beneficiario immediato della nomina e portatore di un interesse concreto alla conservazione degli effetti del provvedimento.

6. Dagli atti di causa risulta, tuttavia, che il ricorso è stato notificato esclusivamente alla Regione Lazio, senza essere notificato al Commissario straordinario nominato dal decreto impugnato.

Tale omissione determina l'inammissibilità del ricorso proposto.

Né vale a sanare il vizio la successiva costituzione del Commissario mediante l'atto di intervento *ad opponendum*.

7. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, l'omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato necessario integra una causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio; tale vizio non può ritenersi sanato

dalla spontanea partecipazione al giudizio del soggetto pretermesso qualora questa non avvenga nella forma della costituzione quale parte evocata in giudizio, ma esclusivamente mediante intervento *ad opponendum*.

L'intervento *ad opponendum* presuppone infatti la mancata instaurazione originaria del contraddittorio e non può retroattivamente sostituire l'adempimento processuale imposto dagli artt. 41 e 49 c.p.a.

Nel caso in esame il dott. Claudio Malavasi si è costituito esclusivamente mediante atto qualificato come "*intervento ad opponendum*", insistendo egli stesso per la declaratoria di inammissibilità del gravame.

Difetta pertanto la condizione processuale minima richiesta per la valida instaurazione del giudizio nei confronti di tutti i soggetti necessari del rapporto processuale.

8. Secondo l'orientamento più rigoroso della giurisprudenza l'intervento tardivo non elimina gli effetti della decadenza già maturata al momento della scadenza del termine di impugnazione, perché l'art. 44 c.p.a. disciplina solo la sanatoria della *nullità*, non dell'*omissione* (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2014, n. 964; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 2925). In questa ipotesi il ricorso resta inammissibile anche se il controinteressato, costituendosi tardivamente, non eccepisce nulla; si tratta di un requisito di ammissibilità dell'azione, non di un'eccezione riservata all'esclusivo interesse del pretermesso, e quindi rilevabile anche dalla Regione resistente (e persino d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 44, comma 4-bis, c.p.a. sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità, salvo il limite dell'art. 39, comma 2, c.p.a.).

9. Esiste peraltro un filone minoritario più elastico che ammette la sanatoria anche dell'*omissione* totale tramite intervento spontaneo, ma solo se questo avviene nell'arco temporale compreso fra la conoscenza dell'atto impugnato da parte del controinteressato e la scadenza del termine che questi avrebbe avuto per impugnarlo a sua volta (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 16 gennaio 2025, n. 81; conformi

T.A.R. Puglia-Bari, sez. II, n. 628/2020; T.A.R. Sicilia-Catania, sez. III, n. 2317/2019).

10. Dall'applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate si ricava che la costituzione è intervenuta *dopo la fase cautelare* - quindi ben oltre i termini in cui il controinteressato avrebbe potuto autonomamente impugnare – con la conseguenza che l'intervento spontaneo non può rientrare nella finestra temporale appena delineata, e quindi anche secondo l'orientamento più favorevole la sanatoria non opera.

11. L'accertata inammissibilità del ricorso esime il Collegio dall'esame delle ulteriori questioni preliminari e di merito dedotte dalle parti, che restano assorbite.

12. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di giudizio alla luce dell'andamento complessivo della vicenda contenziosa e della pronuncia in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore

Francesco Baiocco, Referendario

L'ESTENSORE

Ida Tascone

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.